

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua ad uso Agricolo (irriguo), dal torrente Cervo in Comune di Biella, assentita all'AZIENDA FLOROVIVAISTICA ALESSANDRO SERRA ROSAI con D.D. n. 860 del 12 giugno 2025. PRAT. 194AT

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 860 del 12 giugno 2025

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
(omissis)

DETERMINA

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., all'Azienda Florovivaistica "Serra Alessandro" - (omissis) - con sede in via delle Rovere n. 35 – 13878 Candelo – la licenza di attingimento d'acqua con mezzi mobili, dal torrente Cervo, in Comune di Biella, per uso Agricolo;

2. di subordinare l'esercizio dell'attingimento, salvi i diritti di terzi, alle seguenti condizioni, il cui mancato rispetto, in tutto od in parte, potrà comportare la revoca della licenza:

- l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa mobile azionata da trattore agricolo, collegata a carro botte. La pompa verrà immersa nel greto del torrente Cervo, in territorio del Comune di Biella, secondo necessità;
 - la portata istantanea del prelievo non dovrà superare il valore di litri/secondo massimi 30 e la portata media il valore di litri/secondo medi 0,03 – corrispondenti ad un volume di prelievo di circa 500 metri cubi annui, riferiti al periodo di utilizzo dichiarato: dal 1° maggio al 30 settembre, senza obbligo di restituzione apprezzabile delle colature;
 - l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo (irrigazione vivai di rose e aceri)
 - ai sensi dell'art. 35 – comma 1 – lettere c) e d) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii nell'esecuzione dell'attingimento non si dovranno intaccare gli argini e le sponde né pregiudicare le difese del torrente Cervo. Dovrà essere salvaguardato il rilascio del minimo deflusso vitale nel corpo idrico, a garanzia del quale dovrà essere sospeso l'attingimento ogni qualvolta ciò si renda necessario, in base alla diminuzione della normale portata del corso d'acqua o dietro semplice richiesta dell'Autorità competente (omissis);
 - ai sensi dell'art. 35 – comma 2 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii la licenza di attingimento è assentita per la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso (omissis);
 - il titolare è tenuto a rendere sollevata e indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della licenza;
- qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità Competenti, la licenza potrà essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI